


FAQ in materia di trattamento di dati personali dei partecipanti alle procedure concorsuali per finalità di pubblicità e trasparenza alla luce delle recenti disposizioni normative



FAQ in materia di trattamento di dati personali dei partecipanti alle procedure concorsuali per finalità di pubblicità e trasparenza alla luce delle recenti disposizioni normative

Introduzione

Sono numerosi i reclami, le segnalazioni e i quesiti che l'Autorità riceve in merito al trattamento di dati personali nelle varie fasi di gestione delle procedure concorsuali e selettive e, in particolare, alla diffusione online di dati personali in occasione della pubblicazione di graduatorie o atti endoprocedimentali, riproponendo l'esigenza di coordinamento tra le norme di settore in materia di pubblicazione di graduatorie e la disciplina di protezione dei dati personali. Tale esigenza è stata ulteriormente evidenziata nei pareri resi sugli schemi di decreto attuativi della disciplina che ha previsto l'obbligatorio utilizzo da parte delle amministrazioni pubbliche del Portale unico del reclutamento istituito dall'art. 35-ter del d. lgs. 165/2001 (di seguito, "Portale InPa"). (1)

Al riguardo, la normativa in materia di protezione dei dati personali prevede che, in ambito pubblico, il titolare del trattamento, anche quando operi nello svolgimento di procedure concorsuali, selettive o comunque valutative, prodromiche all'instaurazione del rapporto di lavoro, possa trattare i dati personali degli interessati per adempiere obblighi legali e perseguire interessi pubblici, nel rispetto dei principi generali di protezione dei dati, nel quadro delle disposizioni normative di settore che regolano l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei pubblici concorsi e che costituiscono la base giuridica dei relativi trattamenti (artt. 5, 6, par. 1, lett. c) ed e), 9, parr. 2, lett. b) e g), e 4; 88 del Regolamento; 2-ter e 2-sexies del Codice).

In una cornice normativa caratterizzata da norme stratificatesi nel tempo, che legittima numerose operazioni di trattamento in capo alle pubbliche amministrazioni (dall'indizione della procedura alla fase di acquisizione delle domande di partecipazione, alla gestione delle prove preselettive e alla

formazione della graduatoria finale e alla relativa pubblicità), merita particolare attenzione la diffusione di dati personali online. Ancorché la disciplina normativa di settore, talvolta assai risalente nel tempo, preveda espressamente forme specifiche e circoscritte di diffusione (mediante, ad esempio, la pubblicazione sul bollettino dell'amministrazione ovvero, in altri casi, attraverso la mera messa a disposizione di documenti presso gli uffici o la mera affissione di atti in bacheche o all'albo pretorio dell'amministrazione), tali forme di pubblicazione non autorizzano, di per sé, a trasporre tutti i documenti contenenti dati personali sul sito web istituzionale dell'amministrazione.

A differenza delle tradizionali forme di pubblicità, quella online costituisce infatti una forma di diffusione di dati particolarmente invasiva poiché consente a chiunque, per effetto dei comuni motori di ricerca esterni ai siti, di reperire indiscriminatamente e in tempo reale un insieme consistente di informazioni personali rese disponibili in rete, non sempre aggiornate e di natura differente. Una volta pubblicati, i dati rischiano di rimanere in rete per un tempo indefinito e possono essere utilizzati, anche incrociandoli con altre informazioni presenti sul web, da chiunque. Nell'utilizzare tale strumento di diffusione occorre, quindi, prevedere forme adeguate di selezione delle informazioni che potrebbero essere altrimenti aggregate massivamente mediante un comune motore di ricerca e suscettibile di utilizzi ulteriori, che, specie in presenza dell'indicizzazione e riutilizzabilità dei dati e, in generale, in ragione dei rischi connessi alla maggiore esposizione delle informazioni sul web, potrebbero comportare conseguenze pregiudizievoli nella sfera privata e lavorativa degli interessati.

Nel solco delle indicazioni fornite nel tempo dal Garante in ordine alle cautele da adottare in tale ambito sia con provvedimenti a carattere generale (2) che con decisioni su singoli casi concreti, si ritiene opportuno richiamare – d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri - taluni punti di attenzione, attinti dalla casistica esplorata dall'Autorità, al fine di assicurare il rispetto della normativa di settore e, in pari tempo, i principi di protezione dei dati, nella prospettiva di promuovere la consapevolezza delle pubbliche amministrazioni e degli altri soggetti obbligati e prevenire, per l'effetto, iniziative e trattamenti di dati non conformi (art. 57, par. 1, lett. b) e d), del Regolamento e art. 154-bis, comma 1, lett. a), del Codice).

A seguito della recente riforma della pubblica amministrazione, che ha interessato anche la materia della pubblicità delle procedure concorsuali (d.l. 14 marzo 2025, n. 25, convertito con l. 9 maggio 2025, n. 69), l'attuale quadro normativo conferma, positivizzandola, la posizione tradizionalmente assunta dal Garante rispetto a queste tematiche, assicurando in pari tempo sia il rispetto dei principi di protezione dei dati personali sia il soddisfacimento delle esigenze di pubblicità e trasparenza delle procedure concorsuali e garantendo in tal modo il coordinamento tra le due diverse discipline e l'efficace bilanciamento tra i diritti e gli interessi ad esse sottesi, nella prospettiva del buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), in termini di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

Le seguenti FAQ sono state condivise, nel corso di interlocuzioni informali, con il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

1) Quali dati personali devono essere oggetto di pubblicazione online nell'ambito delle procedure concorsuali e selettive?

In ossequio agli obblighi di pubblicità legale delle graduatorie di concorsi e di prove selettive anche ai fini della decorrenza del termine per l'impugnativa e nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza amministrativa, le amministrazioni e gli altri soggetti obbligati sono tenuti a pubblicare online, con le modalità indicate nella successiva FAQ n. 2, le graduatorie finali recanti i dati personali dei soli partecipanti risultati vincitori da aggiornarsi solo in caso di eventuale scorrimento della graduatoria (v. FAQ n. 4).

Tali disposizioni, finalizzate a consentire agli interessati, partecipanti alle procedure concorsuali o selettive, l'attivazione delle forme di tutela dei propri diritti e di controllo della legittimità dell'azione amministrativa nonché ad assicurare la trasparenza amministrativa, definiscono, infatti, sotto il profilo della protezione dei dati, l'ambito del trattamento consentito e ne costituiscono la base giuridica, stabilendo limiti, condizioni e presupposti della pubblicazione online di dati personali nell'ambito delle procedure concorsuali.

In tale quadro e nel rispetto dei principi di protezione dei dati personali, le amministrazioni e gli altri soggetti obbligati devono pubblicare il nome e il cognome dei vincitori, oltre eventualmente alla data di nascita in caso di omonimia, nonché la posizione in graduatoria (v. anche FAQ n. 3). Ciò anche alla luce delle indicazioni di ANAC, che, ai fini dell'attuazione uniforme degli obblighi di pubblicità e trasparenza nonché secondo il principio di minimizzazione dei dati e le Linee guida del Garante in materia, ha adottato schemi standard per l'organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, nonché relativamente all'organizzazione della sezione "Amministrazione trasparente". (3)

I dati personali diversi e ulteriori da quelli sopra menzionati sono comunque oggetto di trattamento da parte dell'amministrazione fin dall'acquisizione della domanda di partecipazione al concorso presentata da ciascun candidato e sono oggetto di conservazione nei termini di legge, ma non devono essere diffusi mediante pubblicazione online per le richiamate finalità di pubblicità legale e trasparenza degli esiti della procedura.

2) Come le amministrazioni devono assolvere all'obbligo di pubblicare i dati personali contenuti nelle graduatorie finali nell'ambito delle procedure concorsuali e selettive?

La normativa che ha istituito il Portale InPa a partire dall'anno 2023 ha stabilito che le pubbliche amministrazioni e gli enti locali sono esonerati dall'obbligo di pubblicazione delle procedure concorsuali in Gazzetta Ufficiale.

Tale obbligo è stato sostituito dalla pubblicazione sul Portale InPa dell'apposito avviso di avvenuta pubblicazione della graduatoria finale del concorso a cura dell'amministrazione procedente nel proprio sito istituzionale. (4)

Dalla data di tale pubblicazione decorrono i termini per l'impugnativa. (5)

Restano fermi gli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa vigente in favore dei partecipanti alla procedura (v. FAQ n. 3), nonché gli obblighi di pubblicazione online previsti dalla disciplina in materia di trasparenza amministrativa.

3) Possono essere pubblicate online la graduatoria di merito, quella risultante dall'applicazione dei titoli sulla graduatoria di merito e quella finale sulla quale si applicano le riserve previste dal bando

No. In base al quadro normativo vigente, tali graduatorie non sono oggetto di pubblicazione online ma sono messe a disposizione dei soli partecipanti alla procedura, anche in un unico documento, tramite il Portale InPA e in un'area del sito dell'amministrazione procedente ad accesso riservato ai soli partecipanti, nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati (v. FAQ 4). (6)

Resta fermo l'obbligo di pubblicazione online della graduatoria finale recante il nome e il cognome dei vincitori, oltre eventualmente alla data di nascita in caso di omonimia, nonché la posizione in graduatoria e, a discrezione dell'amministrazione, il punteggio complessivo, nel rispetto degli obblighi di pubblicità legale e trasparenza amministrativa (v. FAQ n. 1). (7)

4) Quali dati delle graduatorie, all'esito della procedura concorsuale, sono oggetto di comunicazione ai partecipanti alla procedura tramite l'area ad accesso riservato sul Portale InPA e sul sito dell'amministrazione procedente?

In base alla normativa vigente, come recentemente modificata, la graduatoria di merito, quella risultante dall'applicazione dei titoli sulla graduatoria di merito e quella finale sulla quale si applicano le riserve previste dal bando sono messe a disposizione dei soli partecipanti alla procedura in un'area riservata, ad accesso selettivo, a cui gli stessi partecipanti alla procedura possono accedere ad esempio mediante l'utilizzo di credenziali o dispositivi di autenticazione.

In tale quadro, le pubbliche amministrazioni devono comunque assicurare il rispetto dei principi generali di protezione dei dati, in particolare quello di minimizzazione dei dati, avuto riguardo all'esigenza di assicurare la pubblicità in favore dei partecipanti alla procedura, portatori di un interesse diretto, concreto e attuale, alla consultazione dei predetti dati.

Le amministrazioni devono, quindi, mettere a disposizione dei partecipanti alla procedura alcuni dati personali essenziali di coloro che abbiano superato la prova e, comunque, i soli dati adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle predette finalità, e relativi dunque al nome, al cognome, alla posizione attribuita in graduatoria e al punteggio derivante dalle prove e dai titoli, dando conto della mera ricorrenza di eventuali riserve previste dal bando o di titoli di preferenza o precedenza, senza specificarne la natura (ad es., con l'indicazione di un asterisco). Ciò in quanto tali informazioni potrebbero rivelare dati relativi alla sfera personale degli interessati nonché condizioni di salute dei partecipanti medesimi o di propri familiari.

Spetta, in ogni caso, all'amministrazione procedente, in qualità di titolare del trattamento e, nella prospettiva del principio di responsabilizzazione, valutare in concreto la necessità di adottare specifiche misure di ulteriore minimizzazione dei dati.

Non possono, invece, essere oggetto di consultabilità, con le modalità sopra descritte, gli altri atti predisposti dalle commissioni di concorso, nonché eventuali ulteriori informazioni e documenti (quali, elaborati tecnici, verbali, valutazioni dei titoli di preferenza) ovvero tutti gli altri atti presupposti contenente elementi tenuti in conto dalle commissioni per l'adozione dei relativi atti valutativi, che pure costituiscono atti del procedimento.

5) Possono essere pubblicati i dati personali dei candidati non risultati vincitori della procedura concorsuale o selettiva?

No, le finalità di pubblicità legale e di trasparenza amministrativa della graduatoria finale sono assicurate attraverso la pubblicazione online dei dati dei soli vincitori.

I dati relativi agli idonei non vincitori dovranno essere pubblicati online, in base alla legge, solo allorquando l'amministrazione proceda all'aggiornamento delle graduatorie finali con lo scorrimento degli idonei, per l'effetto dichiarati vincitori. (8)

Non devono invece essere pubblicati online i dati personali dei candidati non risultati vincitori (tra cui, in particolare, quelli degli idonei e dei non idonei o degli assenti).

La partecipazione a una selezione concorsuale e il relativo esito, eventualmente anche in costanza di altro rapporto di lavoro, costituiscono infatti informazioni che, anche nella prospettiva di tutelare la sfera privata della persona, meritano adeguata protezione, in particolare tenuto conto degli specifici rischi per gli interessati nonché della maggiore esposizione delle informazioni sul web, specie in presenza dell'indicizzazione e riutilizzabilità dei dati. (9)

Sono fatti salvi gli specifici casi previsti dalla legge in ambiti particolari che, nel rispetto delle

condizioni previste dall'art. 2-ter del Codice, prevedono la diffusione di altri atti e documenti delle procedure selettive che contengono anche dati personali dei candidati non risultati vincitori (v., in particolare, con riferimento alle procedure di valutazione comparativa e nomina in ruolo dei professori ordinari e associati e dei ricercatori in ambito universitario, art. 6 del d.P.R. 23 marzo 2000, n. 117).

6) Può l'amministrazione pubblicare online la ricorrenza dei titoli di preferenza o precedenza in relazione a singoli candidati?

No, l'informazione circa la ricorrenza dei titoli di preferenza o precedenza non deve essere pubblicata online. I titoli di preferenza e precedenza costituiscono, infatti, informazioni riferite alle specifiche condizioni soggettive riguardanti i candidati o i loro familiari, che devono essere trattate dall'amministrazione, in base alle norme applicabili, per la stesura della graduatoria finale e devono essere valutate dall'amministrazione per la verifica dei requisiti professionali previsti dalla legge (cfr. art. 5 del d.P.R. n. 487 del 1994).

La circostanza per cui, inoltre, talune di tali condizioni siano particolarmente delicate - come, tra le altre, quella di appartenere "alla categoria di cui alla legge n. 68 del 1999", di essere "mutilato o invalido civile o per servizio", "orfan[o] dei caduti o figli[o] dei mutilati, degli invalidi e degli inabili permanenti al lavoro per ragioni di servizio nel settore pubblico e privato oppure "figli[o] degli esercenti le professioni sanitarie [...] deceduti in seguito all'infezione da SarsCov-2 contratta nell'esercizio della propria attività" (art. 5 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487), essendo le stesse relative allo stato di salute degli interessati o di loro familiari - può comportare la possibilità di ricavare informazioni relative anche allo stato di salute del candidato o dei suoi familiari, la cui diffusione è espressamente vietata. (10)

Peraltro, anche il mero riferimento a corpi normativi che notoriamente sono riferiti a benefici e garanzie per l'assistenza, l'integrazione sociale e lavorativa di persone disabili o di loro familiari (come la legge n. 104 del 1992 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" o la legge n. 68 del 1999 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili") può rivelare informazioni sullo stato di salute di una persona.

7) Può l'amministrazione pubblicare online la ricorrenza di cause di esclusione o ammissione con riserva in relazione a singoli candidati?

No. Ancorché tali informazioni possano essere trattate dall'amministrazione, in base alle norme applicabili, anche per la stesura o l'aggiornamento della graduatoria, non ricorrono tuttavia i presupposti per la diffusione online di tali dati. L'eventuale annotazione, anche attraverso l'uso di acronimi, in corrispondenza di specifici nominativi all'interno della graduatoria finale destinata alla pubblicazione online, dà luogo a una diffusione, non prevista dalla legge, di informazioni comunque non necessarie rispetto alle finalità di pubblicità legale e trasparenza amministrativa degli esiti della procedura.

Non possono essere diffuse, inoltre, informazioni relative a condanne penali e reati (cfr. artt. 10 del Regolamento e 2-octies del Codice), acquisite dall'amministrazione anche nell'ambito delle verifiche tramite il casellario giudiziario ai sensi del d.P.R. 445/2000, né l'indicazione dell'ammissione con riserva per giudizi pendenti anche di carattere amministrativo.

La diffusione di tali informazioni può, infatti, compromettere pericolosamente l'identità personale e la reputazione degli interessati, circostanza peraltro amplificata in ragione dei richiamati rischi connessi alla maggiore esposizione delle informazioni sul web, la loro indicizzazione e la potenziale riutilizzabilità anche da parte di terzi in contesti diversi.

8) Possono essere pubblicati online i dati personali contenuti negli atti

endoprocedimentali dei concorsi e delle selezioni?

No, in base alla normativa vigente devono essere oggetto di pubblicazione online i soli dati personali contenuti nelle graduatorie finali (v. FAQ n. 1) e non anche quelli contenuti negli atti o nei documenti a carattere endoprocedimentale.

Resta fermo che, invece, il diario delle prove, il punteggio conseguito, l'eventuale convocazione alle prove e l'elenco dei candidati che hanno superato la prova, con i relativi punteggi, devono essere messi a disposizione dei partecipanti alla procedura in un'area ad accesso riservato, utilizzando le specifiche funzionalità del Portale InPA. (11)

Sono fatti salvi gli specifici casi previsti dalla legge in ambiti particolari che, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 2-ter del Codice, prevedono la diffusione dei dati personali contenuti in taluni specifici atti endoprocedimentali (v. FAQ n. 5, ultimo periodo).

9) Può l'amministrazione pubblicare online gli esiti delle prove orali con l'elenco dei candidati esaminati?

No. Gli esiti delle prove orali, con l'elenco dei candidati esaminati, non sono oggetto di pubblicazione online ma sono affissi al termine di ogni sessione giornaliera d'esame nei luoghi fisici in cui si è svolta la prova e rimangono pubblicati fino al termine di ciascuna giornata. (12)

10) Può l'amministrazione, attraverso il bando di concorso o un proprio regolamento, prevedere la pubblicazione di dati personali diversi ed ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa di settore?

No. Seppure il bando di concorso pubblico possa considerarsi un atto amministrativo generale, tale atto non può introdurre nuovi trattamenti di dati personali, derogando o ponendosi in contrasto con il contenuto delle disposizioni normative gerarchicamente sovraordinate. Non si rinviene, infatti, nell'atto amministrativo generale, anche qualora adottato dalla singola amministrazione con proprio regolamento interno, l'attitudine ad innovare l'ordinamento in relazione al trattamento dei dati personali attraverso, ad esempio, la previsione della pubblicazione di atti e documenti diversi dalle graduatorie finali di merito contenenti dati personali dei candidati partecipanti alla procedura concorsuale, essendo le caratteristiche essenziali del trattamento già delineate dalle norme nazionali di settore.

Nel quadro di derivazione europea della disciplina di protezione dei dati, nella prospettiva della certezza del diritto, nonché del principio di non discriminazione, non sono infatti consentiti livelli differenziati di tutela della protezione dei dati personali - né su base territoriale né a livello di singola amministrazione – specie quando la materia, come nel caso della pubblicazione online delle graduatorie delle procedure concorsuali e selettive, sia già stata oggetto di bilanciamento e regolazione dal legislatore con disposizioni uniformi a livello nazionale. (13)

¹⁾ Cfr. Parere sullo schema di decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione, avente ad oggetto le caratteristiche e le modalità di funzionamento del Portale unico del reclutamento - 3 novembre 2023, doc. web n. 9954845, e Parere sullo schema di decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione, da adottarsi di concerto con i Ministri dell'Interno, della Difesa, dell'Economia e delle finanze e della Giustizia, avente ad oggetto l'utilizzo del Portale unico del reclutamento da parte delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco - 21 dicembre 2023, doc. web n. 9976653, ove si evidenzia l'introduzione di "misure per assicurare il coordinamento con la disciplina di settore in materia di pubblicità dei provvedimenti finali e delle graduatorie di procedimenti relativi a concorsi, prove selettive e procedure di

reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni (cfr. art. 7, d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; nonché art. 15, d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, art. 35, d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165), nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza e di minimizzazione dei dati (artt. 5, par. 1, lett. a) e c), del Regolamento)".

- 2) Cfr. le "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati", adottate con provv. 15 maggio 2014, n. 243, doc. web n. 3134436, nonché le Linee guida in materia di trattamento di dati personali, di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico, adottate con provv. 14 giugno 2007, n. 161, doc. web n. 1417809.
- 3) Cfr. art. 48, commi 1 e 3, del d. lgs. n. 33/2013; v. anche parere reso dal Garante con provv. 22 febbraio 2024, n. 92, doc. web n. 9996090.
- 4) Cfr. art. 7, comma 2, del D.M. 3 novembre 2023 recante "Individuazione, caratteristiche e modalità di funzionamento del portale www.InPA.gov.it"; v. anche art. 19 del d. lgs. n. 33/2013.
- 5) Cfr. art. 15, comma 6, del d.P.R. 487/1994.
- 6) Cfr. art. 35, commi 5-quater e 5-quinquies, del d. Igs 165/2001. In particolare, in base all'art. 35, comma 5-quater, citato, "Ai fini di cui al comma 5-ter, le commissioni di concorso, al termine dello svolgimento delle prove d'esame elaborano una graduatoria di merito sulla base dei soli risultati delle predette prove. Su tale graduatoria sono applicati i punteggi relativi ai titoli previsti dal bando e, successivamente, sono applicate le precedenze e le preferenze. Su tale ultima elaborazione le commissioni applicano il limite di cui al comma 5-ter. Sulla graduatoria risultante si applicano, entro il limite del 20 per cento degli idonei, le riserve di posti previste dal bando. Al fine di assicurare la trasparenza della procedura concorsuale, la graduatoria di merito, quella risultante dall'applicazione dei titoli sulla graduatoria di merito e quella finale sulla quale si applicano le riserve previste dal bando sono pubblicate contestualmente, anche in un unico documento, sul Portale unico del reclutamento di cui all'articolo 35-ter e sul sito dell'amministrazione procedente, anche tramite apposito collegamento ipertestuale, in un'area ad accesso riservato ai partecipanti, utilizzando le specifiche funzionalità previste dal predetto Portale. È assicurata la minimizzazione dei dati personali. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33".
- 7) Cfr. art. 19 del d. lgs. n. 33/2013.
- 8) Cfr. art. 19, commi 1 e 2 del d. lgs. n. 33/2013; cfr. anche delibera ANAC n. 525 del 15 novembre 2023 e, da ultimo, ANAC "Schemi di pubblicazione dei dati per la standardizzazione ai sensi dell'art. 48 d.lgs 33/2013, Schema art. 19", disponibili sul sito istituzionale di ANAC.
- 9) Cfr. artt. 88 del Regolamento e 113 del Codice. V. sul punto Memoria del Presidente del Garante per la protezione dei dati personali sul disegno di legge di bilancio 2020 commissione 5°, Bilancio, del Senato della Repubblica, del 12 novembre 2019, doc. web 9184376, par. 4. Tale impostazione è stata ulteriormente confermata dal Garante nelle osservazioni contenute nel parere sugli schemi standard di pubblicazione predisposti da ANAC riguardanti fra l'altro proprio l'art. 19, del d. lgs. n. 33/2013 ai sensi dell'art. 48, commi 1 e 3, del medesimo decreto (cfr. provv. 22 febbraio 2024, n. 92, doc. web n. 9996090).
- 10) Cfr. art. 2-septies, comma 8, del Codice.
- 11) Cfr. art. 35-ter, comma 2, del d. lgs. 165/2001 e art. 7 del D.M. 3 novembre 2023.
- 12) Cfr. art. 35-ter, comma 2, del d. lgs. 165/2001.

13) La base giuridica del trattamento deve essere, infatti, idonea anche alla luce dell'"ordinamento costituzionale" dello Stato membro, nel rispetto del principio di proporzionalità (considerando 41 e v. anche Corte Cost. sent. n. 271/2005 in base alla quale la disciplina di protezione dei dati personali rientra fra la materia di competenza esclusiva statale riferita all' "ordinamento civile"). Tali principi sono stati ribaditi dal Garante nell'ambito di diverse decisioni su casi concreti.